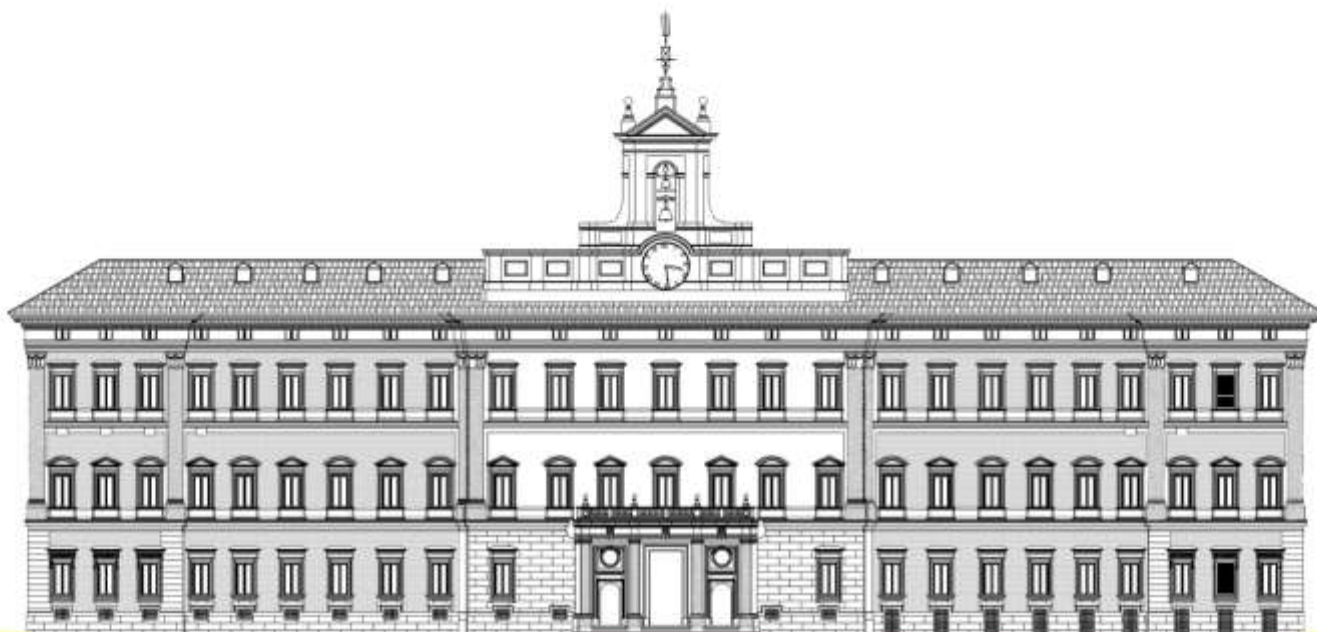




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1524 e abb.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo

(Nuovo testo)

N. 36 – 12 novembre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1524 e abb.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo

(Nuovo testo)

N. 36 – 12 novembre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1-8.....	- 3 -
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO	- 3 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	1524
Titolo:	Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori
Iniziativa:	parlamentare
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la	D'Orso
Commissione:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	II Commissione (Giustizia)

PREMESSA

La proposta di legge in esame, nel testo risultante degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito¹, reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo. Il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-8

Prevenzione e contrasto del bullismo

Le norme prevedono, tra l'altro, che, in caso di condanna con sentenza definitiva per il reato di atti persecutori, venga sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato (articolo 1, comma 1, lettera c).

Viene altresì previsto che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di qualsiasi tipo di atti di bullismo e *cyberbullismo* realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, valuta se coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi [articolo 1, comma 1, lettera c), cpv. art. 5, comma 1].

Viene inoltre novellata la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (RDL n. 1404/1934) (articolo 4). In particolare, viene modificato il

¹ II Commissione.

procedimento per l'adozione di misure coercitive non penali nei confronti di minorenni dalla condotta irregolare, disciplinato dall'art. 25 del medesimo regio decreto legge. Rispetto alla disciplina vigente, che prevede che il Tribunale per i minorenni possa ordinare l'applicazione di specifiche misure (affidamento ai servizi sociali o collocamento in una struttura), le modifiche apportate prevedono che il medesimo Tribunale - in via preliminare rispetto alle summenzionate misure - possa disporre lo svolgimento di un progetto di intervento educativo sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili.

Viene ribadito quanto già previsto nel testo vigente dell'art. 25, terzo comma, del summenzionato decreto, che pone a carico dei genitori o, in mancanza, degli esercenti la tutela - quando il patrimonio del minore lo consenta - le spese di affidamento o di collocamento in comunità, che sono anticipate dall'Erario [articolo 4, comma 1, lett. a), cpv. art. 25, comma 5].

La norma introduce l'art. 29-*bis* al RDL 1404/1934, in base al quale, quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni possa assumere, previo consenso dell'interessato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 (affidamento ai servizi sociali, collocamento in comunità) e 25-*bis* (nomina di un curatore) ovvero disporre la prosecuzione delle medesime misure, ove già adottate, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età dell'interessato [articolo 1, comma 1, lettera f), cpv. Art. 29-*bis*].

I testi vigenti delle richiamate disposizioni consentono, nelle fattispecie disciplinate, l'adozione delle citate misure fino al compimento del ventunesimo anno da parte del soggetto destinatario delle medesime.

Al fine di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, il Ministero dell'istruzione, attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, mette a disposizione delle scuole strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti (articolo 6, comma 1).

Viene, altresì, prevista l'implementazione della Piattaforma Elisa (piattaforma di *e-learning*), predisposta per la formazione, dedicata ai docenti referenti del bullismo e *cyberbullismo* (articolo 7, comma 1). Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate, tra l'altro, alla comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso l'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota, sono “stanziati” risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo “La Buona scuola” di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015 (articolo 7, comma 2).

Viene, infine, assicurato – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – un servizio di assistenza delle vittime di bullismo e cyberbullismo accessibile tramite il numero pubblico di emergenza infanzia 114 gratuito, attivo 24 ore su

24, e mediante un'applicazione informatica installabile gratuitamente su dispositivi mobili, nonché di un servizio di messaggistica istantanea. La predisposizione della suddetta applicazione viene promossa dal Ministero dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (articolo 8).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il provvedimento presenta profili di possibile onerosità in relazione a diverse iniziative ed interventi da esso previsti, a fronte dei quali il testo provvede ad indicare uno stanziamento, configurato come limite di spesa, pari a 200.000 euro annui, per il triennio 2020-2022 da destinare alle sole esigenze di formazione in ambito scolastico. Premessa la necessità di acquisire elementi di valutazione riguardo agli elementi sottostanti la definizione di tale limite di spesa e riguardo all'effettiva disponibilità delle relative risorse, poste a carico del Fondo "La Buona scuola", si evidenzia che non risultano stimati - e, quindi, coperti - ulteriori possibili oneri suscettibili di prodursi per effetto delle disposizioni in esame (articolo 7, comma 1).

Appare quindi necessario acquisire i dati e gli elementi idonei a quantificare le occorrenze finanziarie connesse all'applicazione della normativa in esame. Ciò, in particolare, con riferimento alla possibilità di disporre progetti d'intervento educativo di minori prima del loro eventuale affidamento (già previsto a normativa vigente) ai servizi sociali o collocamento in una struttura di accoglienza da parte del Tribunale per i minorenni [articolo 4, comma 1, lett. a), *cpv.* Art. 25, comma 5]. Profili di onerosità sono, altresì, prefigurabili riguardo alla possibilità da parte del Tribunale dei minorenni di disporre il proseguimento delle suddette misure di affidamento ai servizi sociali o collocamento in una struttura di accoglienza oltre il termine del ventunesimo anno (termine previsto a normativa vigente) e fino al compimento del 25° anno di età dell'interessato [articolo 1, comma 1, lettera f), *cpv.* Art. 29-*bis*].

Si rileva, altresì, l'esigenza che vengano forniti dati ed elementi di valutazione relativi alle spese per l'implementazione della piattaforma *e-learning* Elisa, eventualmente ulteriori rispetto a quelle che già troverebbero copertura nelle sopra indicate risorse del Fondo "La Buona scuola". Un chiarimento appare inoltre opportuno in merito agli oneri derivanti dall'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un servizio di assistenza delle vittime di bullismo e

cyberbullismo accessibile tramite il numero telefonico nazionale gratuito del 114, attivo 24 ore su 24, nonché alla promozione, per le medesime finalità di assistenza, di un'applicazione informatica da parte del Ministero dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Infine andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo in merito alla possibilità che i percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, la cui attivazione è rimessa in ambito scolastico alla valutazione del Dirigente scolastico [articolo 1, comma 1, lettera c), cpv. art. 5, comma 1], possano essere effettivamente realizzati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 2 dell'articolo 7 stanziava risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso un'implementazione della Piattaforma Elisa o la realizzazione di progetti pilota.

In proposito, in considerazione del fatto che il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) era stato istituito al fine di dare attuazione alla legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, appare necessario che il Governo assicuri che nel citato Fondo risultino disponibili gli importi previsti a copertura, anche alla luce di recenti provvedimenti che hanno utilizzato la medesima modalità di copertura - da ultimo, il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti - e che l'utilizzo delle predette risorse possa avvenire senza compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In secondo luogo, appare necessario che il Governo chiarisca se il predetto utilizzo sia sufficiente a fare fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento relativamente a tutti e tre i saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto), in considerazione del fatto che la mancata destinazione delle risorse del Fondo "La Buona Scuola" alle finalità per le quali era stato originariamente istituito potrebbe determinare, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, minori entrate tributarie e contributive, come emerge da altri provvedimenti che hanno utilizzato la medesima modalità di copertura, come ad esempio il citato decreto-legge n. 126 del 2019.

Infine, dal punto di vista formale, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in esame prevedendo un'espressa autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, ai fini dell'implementazione della Piattaforma Elisa o della realizzazione di progetti pilota, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 ed autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.